

De Seta di non insistere nella sua proposta, perchè evidentemente, trattandosi di due proposte di legge, bisogna discutere prima l'una e poi l'altra ed il discutere ora questa faciliterà poi la discussione dell'altra. Quando verremo a stabilire l'ordine del giorno...

ROSADI. Prima delle vacanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...vi si porrà anche l'altra, perchè venga in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Seta non insistendo sulla sospensiva, domando all'onorevole ministro se accetti che la discussione segua sulle proposte emendate dalla Commissione.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo acconsente che la discussione si apra sulle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

VISOCCHI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* numero 99-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente iscritti nei Collegi, secondo le disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

È istituito un Collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.

Per far parte del Collegio è necessario:

a) essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili.

b) non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;

c) avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici; o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della

professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;

d) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico;

e) avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere iscritti.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

I ragionieri iscritti in un Collegio hanno facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le Autorità giudiziarie del Regno.

Essi non possono senza giusto motivo, ricusare il proprio ministero per gli incarichi che loro siano affidati dalle Autorità giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

L'autorità giudiziaria deve affidare ai ragionieri iscritti nei collegi gli incarichi in materia di ragioneria.

Del pari le pubbliche amministrazioni devono affidare ai ragionieri collegiati quegli incarichi, in materia di contabilità, che non possono far eseguire dal proprio personale.

ROSADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI. Vorrei proporre semplicemente al Governo e alla Commissione di rinunciare a questa disposizione, la quale verrebbe a modificare i Codici di procedura.

Qui si impone all'Autorità giudiziaria, allorchè deve valersi di un perito, di affidare l'incarico della perizia a ragionieri iscritti nei collegi.

Senza dubbio questa è una limitazione che si fa alla libertà del magistrato, e, torno a dire, sovverte i termini della procedura. Intendo bene che scopo della disposizione è quello di dare al collegio un'autorità particolare e all'iscrizione nel collegio un carattere più particolare che mai; ma non per questa ragione si può fare un'eccezione alla procedura.

Io domando se queste imposizioni alla Autorità giudiziaria si sono fatte mai in materia di perizie di altro genere. Assolutamente mai! E allora non c'è ragione di fare una eccezione a proposito dei ragionieri.